



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 50
del Registro

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000.

L'anno **duemilaventidue**, addì **quattordici** del mese di **Giugno** alle ore 14:50, nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza: Avv. Giuseppe Policaro in qualità di Vice Presidente.

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) PUTRINO NAZZARENO	Presidente	SI
2) FATELLI ELISA	Consigliere	SI
3) POLICARO GIUSEPPE	Consigliere	SI
4) LUCIANO STEFANO	Consigliere	SI
5) FUSINO ZELIA	Consigliere	SI
6) SCRUGLI LORENZA STEFANIA	Consigliere	SI
7) NASO AGOSTINO	Consigliere	SI
8) CORRADO MARIA CARMOSINA	Consigliere	SI
9) LOMBARDO LORENZO	Consigliere	SI
10) COLLOCA GIUSEPPINA	Consigliere	SI
11) TERMINI GERLANDO	Consigliere	SI
12) TUCCI DANILO	Consigliere	SI
13) CONSOLE DOMENICO	Consigliere	SI
14) CATAUDELLA PAOLA	Consigliere	NO
15) CALABRIA GIUSEPPE	Consigliere	SI
16) IORFIDA RAFFAELE	Consigliere	SI
17) LO SCHIAVO SERENA	Consigliere	NO
18) CUTRULLA' GIUSEPPE	Consigliere	SI
19) SANTORO DOMENICO	Consigliere	SI
20) ARENA AZZURRA	Consigliere	NO
21) MICELI MARCO	Consigliere	SI
22) CURELLO LEOLUCA ANTONIO	Consigliere	SI
23) ROSCHETTI ANTONINO	Consigliere	NO
24) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C.	Consigliere	SI
25) SORIANO STEFANO	Consigliere	SI
26) COMITO PIETRO	Consigliere	SI
27) SCHIAVELLO ANTONIO	Consigliere	SI
28) URSIDA STEFANIA	Consigliere	SI
29) RUSSO GIUSEPPE	Consigliere	NO
30) FRANZE' KATIA	Consigliere	NO
31) PISANI SILVIO	Consigliere	NO
32) PUGLIESE LAURA	Consigliere	SI

Consiglieri presenti n. 25 su 32 Consiglieri Comunali assegnati.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, **DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA**

E' presente il Sindaco.

Sono presenti gli assessori: **DANIELA ROTINO**, **MARIA NARDO**, **PASQUALE SCALAMOGNA**, **GIOVANNI RUSSO**, **MICHELE FALDUTO**, **DOMENICO FRANCICA**,

La seduta è pubblica.

Si dà atto che la seduta consiliare è conservata ed è consultabile negli archivi multimediali del sito internet istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione "L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale", a cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Vice Presidente del Consiglio Policaro Giuseppe pone in discussione il Punto N. 2 all'O.d.g.: **Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 21/2022, avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000.**

Prioritariamente, concede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per porgere i saluti all'assise comunale. Successivamente concede la parola al delegato dal Sindaco, l'Assessore al Bilancio Nardo Maria Teresa, per relazionare sull'argomento. Chiede di accorpate in un'unica relazione i punti all'odg che sono legati tra di loro per materia.

Il Vice Presidente del Consiglio POLICARO Giuseppe pone in votazione per alzata di mano la richiesta che viene accolta con 14 voti favorevoli, 1 astenuto e 7 contrari.

Terminata la relazione dell'Assessore, il Vice Presidente dichiara aperta la discussione, invitando i consiglieri prenotati a intervenire.

Sull'argomento interviene la consigliera Pugliese.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio PUTRINO Nazzareno V. D.co

Proseguono gli interventi dei consiglieri Soriano, Scrugli, Franzè, Policaro, Termini, Fatelli, Luciano, Schiavello, Console

Alle ore 17:55 la consigliera Franzè lascia l'aula.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente alle ore 20:40 indice la votazione per appello nominale sulla proposta di deliberazione in questione, che produce il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti al momento della votazione: n° 21

Voti favorevoli n° 15: Limardo Maria, Fusino Zelia, Naso Agostino, Corrado Maria Carmosina, Putrino Nazzareno Valentino, Termini Gerlando, Tucci Danilo, Roschetti Antonino, Console Domenico, Calabria Giuseppe, Lombardo Lorenzo, Iorfida Raffaele, Lo Schiavo Serena, Schiavello Antonio, Curello Leoluca Antonio.

Voti contrari n° 6: Scrugli Lorenza Stefania, Fatelli Elisa, Luciano Stefano, Pugliese Laura, Miceli Marco e Comito Pietro.

Consiglieri assenti n° 12: Colloca Giuseppina, Franzè Katia, Cataudella Paola, Ursida Stefania, Cutrullà Giuseppe, Santoro Domenico, Pisani Silvio, Pilegi Loredana Patrizia, Policaro Giuseppe, Russo Giuseppe, Arena Azzurra e Soriano Stefano.

Nel corso della votazione interviene per dichiarazione di voto il consigliere Pugliese.

Il Presidente, visto l'esito delle votazioni, dà atto dell'approvazione della **Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 21/2022, avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000** e che di seguito si riporta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 02/07/2021, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;
 - con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 in data 02/07/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo lo schema di cui all'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
- con i seguenti atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

- Determinazione n. 1186 del 15/09/2021 avente ad oggetto: " Approvazione determina del responsabile di spesa n. 1183 del 15/09/2021, variazione compensativa del piano esecutivo di gestione fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. a), d.lgs. n. 267/000".

- Delibera di Giunta comunale n.255 del 30/11/2021 avente ad oggetto: "variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000)", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 28/12/2021;

- Delibera di Giunta comunale n. 181 del 09/09/2021 avente ad oggetto: "variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000), piano OOPP 2021/2023 e elenco annuale anno 2021.)", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 9/11/2021;

- Delibera di Giunta comunale n.243 del 18/11/2021 avente ad oggetto: "variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000)", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 13/12/2021;

- Delibera di Giunta comunale n.213 del 13/10/2021 avente ad oggetto: "variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000)", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 13/12/2021;

- Delibera di Giunta comunale n.149 del 09/07/2021 avente ad oggetto: "variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000)", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2021;

- Determinazione n. 1339 del 15/10/2021 avente ad oggetto: " utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 267/000".

- Determinazione n. 1303 del 11/10/2021 avente ad oggetto: " utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 267/000".

- Con deliberazione di Consiglio comunale n.46 in data 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e all'assestamento generale;

Preso atto che:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2021 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n.761 in data 28/04/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 26/04/2022, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 29/04/2022;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 risultano allegati i seguenti documenti:

> ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
- l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- *il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);*
- *il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);*
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- *il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);*
- *per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);*
- *per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);*

- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all'art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 in data 29/04/2022;

> ai sensi dell'art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

> e inoltre:

- a) l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2021 previsto dall'art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;
- b) l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2021, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014;

Dato atto che la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2021 sono stati trasmessi al collegio dei revisori dei conti, per la relazione di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000, in data 29/04/2022;

Vista la diffida prefettizia, pervenuta in data 10/05/2022, con la quale il Prefetto di Vibo Valentia, assegna numero venti giorni per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione del rendiconto di gestione anno 2021, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Segretario Generale, prot. n. 39750 del 24.08.2021, avente ad oggetto: "Richiesta parere su indicazioni operative a seguito di diffida prefettizia per l'approvazione del rendiconto....", dal quale si evince, che in tale caso: *"di fronte all'alternativa dello scioglimento deve ritenersi giustificata la deroga al termine ordinario di venti giorni, entro il quale, i Consiglieri devono poter accedere alla documentazione allegata alla proposta di deliberazione"*;

Vista la relazione dell'organo di revisione, prot n. xxxxx del xxxxx, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2021 si chiude con un risultato di amministrazione, lett. A, pari a Euro 48.433.763,79 **così** determinato:

Fondo cassa al 1° gennaio				17.959.283,06
RISCOSSIONI	(+)	8.830.247,84	132.345.175,07	141.175.422,91
PAGAMENTI	(-)	11.243.996,32	113.433.087,79	124.677.084,11
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			34.457.621,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			34.457.621,86
RESIDUI ATTIVI	(+)	63.577.668,37	16.747.329,11	80.324.997,48
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	34.933.823,62	17.724.355,79	52.658.179,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			4.187.003,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			9.503.672,58
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			48.433.763,69
(2)				

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall'esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.

Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2021 evidenzia:

- c) un risultato di competenza pari a 16.112.250,34 (W1 non negativo);

Premesso che:

- in data 30/04/2019 con deliberazione n. 18 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria e al Ministero dell'interno – Dipartimento degli Affari interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale con nota prot. n. 22545 del 14/05/2019;
- il Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari interni e territoriali, Direzione Centrale della finanza locale, a seguito di istanza prot. n. 27363 del 11/06/2019, con cui si chiedeva di conoscere l'orientamento dell'ufficio circa dies a quo di decorrenza del termine perentorio dei 90 giorni per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, riscontrava con nota acquisita al protocollo generale n. 29305 del 21/06/2019, che il termine perentorio di 90 giorni decorre dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura, ai sensi del comma 5 dell'art. 243 bis del TUEL;
- l'Ente procedeva, nonostante non avesse a disposizione i 90 gg. necessari per l'elaborazione del Piano di Riequilibrio Finanziario, in data 5/08/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 ad approvare il

Piano ai sensi dell'art. 243 del TUEL;

- in data 18/09/2020 (assunta al prot. interno al n. 40768 del 18/09/2020) perveniva all'Ente deliberazione n. 172/2020 (prot. di uscita n. 0005926-18/09/2020) della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
- nella summenzionata deliberazione, la Sezione Regionale di Controllo, chiamata ad esprimersi sull'attendibilità e la conformità del piano di riequilibrio pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 5 agosto 2019, invita l'Ente a controdedurre in merito ad alcune criticità riscontrate;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 92/2020, trasmessa con nota n. 55078 del 17/12/2020, il Comune dava riscontro alla deliberazione n. 172/2020 trasmettendo le proprie controdeduzioni;
- con successiva missiva del 19 gennaio 2021, il Sindaco del Comune comunicava alla Sezione di essere destinatario del fondo per gli enti in deficit strutturale di cui ai commi 775 – 777 dell'art. 1 della L. 178/2020; La Sezione, quindi, ritendendo che l'eventuale accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 775, da parte del comune di Vibo Valentia, potesse costituire un elemento di giudizio indispensabile, al fine di formulare compiute conclusioni sulla sostenibilità del percorso di riequilibrio in esame, e tenuto conto che il decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 776 della citata legge ancora non era stato pubblicato, né il Ministero aveva anticipato la pubblicazione dell'elenco dei contributi erogati ai comuni beneficiari, sospendeva, con deliberazione n. 31 del 10 febbraio 2021, per 45 giorni il giudizio sul Piano di Riequilibrio Finanziario in attesa di conoscere se il Comune di Vibo Valentia avesse avuto accesso al fondo previsto per favorire il risanamento finanziario, e in che misura;
- con successiva missiva del 31 marzo 2021, il Comune comunicava alla Sezione di essere destinatario del fondo per gli enti in deficit strutturale di cui ai commi 775 – 777 dell'art. 1 della L. 178/2020 per un importo pari a € 12.059.537,62;

Vista la nota prot. n. 5596 del 14/06/2021 della Corte dei Conti Calabria, con la quale ha ritenuto, al fine del proprio giudizio sulla congruità e sostenibilità finanziaria della manovra di riequilibrio del Comune di Vibo Valentia, di acquisire ulteriori elementi di valutazione, tra cui la determinazione del FPV in sede di riaccertamento straordinario e per gli esercizi 2015 – 2017, la quantificazione del risultato di amministrazione la Sezione a riguardo sottolinea l'inattendibilità del FPV di entrata e di spesa per le annualità 2015/2017 stanziato in bilancio. A riguardo si rappresenta che l'Ente ha provveduto a rivedere, per come indicato dalla Corte dei Conti, le consistenze del FPV, le quali sono state oggetto di valutazione al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione del FPV e delle refluenze sui risultati di amministrazione.

Dato atto che l'Ente ha ritenuto necessario, pertanto, procedere al ricalcolo dall'anno 2015 all'anno 2019 del FPV e anche della parte accantonata a FCDE, avvalendosi del metodo ordinario, per il calcolo di quest'ultimo, in tutte le annualità;

Considerato che nei risultati di amministrazione ricalcolati è stato inserito il fondo contenzioso suddiviso nelle diverse annualità, in base alla data di instaurazione dei relativi giudizi, al fine di dare una dimostrazione, quanto più veritiera e completa dei risultati di amministrazione dall'anno 2015 all'anno 2019, insieme all'adeguamento FPV, del FCDE e dell'eccedenza di residui attivi generatisi in sede di riaccertamento straordinario;

Vista la Sentenza del 28 gennaio 2020 n. 4 della Corte Costituzionale che testualmente prevede: *“Il disavanzo prodottosi, opportunamente ri-qualificato, ordinario (da recuperare ex art. 188 TUEL) o da extradeficit (da recuperare in 30 anni) costituirà il target per le valutazioni di cui all'art. 4 D.M. 2 aprile 2015, in ordine al ritmo di*

recupero del disavanzo, cosicché possa – come ricorda la Corte costituzionale – realizzarsi una situazione di graduale rimozione delle patologie contabili nel rispetto della normativa sui ritmi di recupero delle varie specie di disavanzo”. Infatti, evidenzia il Giudice delle leggi che: “per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011... il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato... fino al limite dei trenta esercizi... mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempusregitactum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato” (Corte cost., sentenza 28 gennaio 2020 n. 4).

Rilevato che a seguito della rideterminazione dei risultati di amministrazione dall'anno 2015 all'anno 2019, vi sono state delle evidenti conseguenze anche sul risultato di amministrazione al 31/12/2020, per come di seguito riportato:

Considerato che la Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti con deliberazione n° 132 del 25 novembre 2021 ha deliberato: " di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Vibo Valentia con deliberazione C.C. n. 16 del 05 Agosto 2019";

Dato atto che in data 23.12.2021 il Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco pro tempore ha presentato ricorso alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, per l'annullamento della delibera della Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Calabria n. 132 del 25 novembre 2021;

Considerato che:

- nel suddetto ricorso è stato evidenziato che la delibera impugnata omette del tutto di considerare diversi elementi che, per converso, hanno in realtà caratterizzato, sin dal principio, la complessiva procedura di predisposizione del piano di riequilibrio (d'ora in avanti "Piano") da parte dell'Amministrazione, vale a dire il profilo del riaccertamento straordinario intervenuto nel 2015 e quello dell'errata quantificazione delle passività potenziali discendenti dal precedente stato di dissesto; fattori che, invece, se apprezzati in una prospettiva di più ampio respiro, avrebbero consentito alla Sezione di effettuare valutazioni di matrice prognostica che, valorizzando l'aspetto dell'autocorrezione dei risultati delle gestioni precedenti che anima(va) il Piano, ne avrebbero potuto consentire l'utile, e legittima, approvazione.

Il Comune di Vibo Valentia si è visto ingiustamente precludere la possibilità – pur riconosciuta dallo stesso Legislatore con l. n. 205 del 2017 – di rideterminare il riaccertamento straordinario, nonostante il puntuale ricorrere dei conferenti presupposti di legge, per l'effetto trovandosi nella condizione di dover predisporre il Piano facendosi carico degli errori contabili discendenti dall'operato delle precedenti Amministrazioni, pur corretti in termini ordinari a mezzo dell'approvazione del bilancio 2021-2023 e del rendiconto 2020.

In tale ottica, pertanto, la Sezione ha finito per non considerare i pur effettivi trend di miglioramento della gestione finanziaria del Comune maturati nel corso degli ultimi anni, nonostante il dilagare dell'emergenza pandemica, ed ha invece effettuato una valutazione che ha finito per ingiustamente comprimere lo spazio discrezionale di competenza dell'Amministrazione la quale aveva (rectius ha) invero dato dimostrazione di aver finalmente corretto la rotta rispetto alle precedenti, erronee, gestioni finanziarie e, di conseguenza, di avere la piena possibilità di assicurare il rispetto, entro il lungo termine quindicennale di validità, del Piano.

Affinché questo, in particolare, potesse essere validamente approvato e rispettato, però, era essenziale tenere conto – a differenza di quanto effettuato dalla Sezione con la delibera impugnata – degli errori che hanno caratterizzato la fase di riaccertamento straordinario del 2015 che, pur avendo costituito la base di calcolo per la determinazione della massa passiva conteggiata dal Piano, sono stati in realtà accertati dalla Sezione di controllo solamente con la delibera n. 172 del 2020.

Detti errori, in particolare, sono frutto di attività condotta a cavallo tra il 2014 ed il 2015, vale a dire in un periodo il cui il Comune aveva approvato (i) il bilancio stabilmente riequilibrato in seguito al primo dissesto dichiarato nel 2013 e (ii) il bilancio armonizzato obbligatorio per gli enti locali e, pertanto, controllato da parte dei competenti organi regionali e ministeriali.

Come agilmente intuibile, la nuova Amministrazione, ivi compresa la gestione commissariale, non poteva aver alcuna conoscenza di tali errori pregressi ma, anzi, non poteva che fare (inevitabile) legittimo affidamento sulla bontà di tali valutazioni; né, d'altra parte, avrebbe potuto autonomamente attivarsi al fine di ottenere il

riaccertamento straordinario posto come questo è da considerarsi istituto eccezionale, cui fare ricorso una sola volta (già esperita), a meno che la Corte dei conti – il che, però, non è stato – non riconosca la peraltro invocata facoltà di autocorrezione all'ente.

Una volta emerse, soltanto nel 2020, le ricordate criticità, il Comune si è prontamente attivato al fine di richiedere alla Sezione di controllo la possibilità di autocorrezione e ricalcolo virtuale dei disavanzi (fino ad allora non conosciuti, né conoscibili) relativi al periodo 2014-2020, all'uopo attivandosi in maniera tale da procedere con un ricalcolo virtuale delle debenze dell'ente che ha comunque mantenuto integre le originarie linee guida del Piano, vale a dire (i) la durata di 15 anni e (ii) il rientro dal disavanzo con quote annue paramtrate sempre su base quindicennale, essendosi considerato il maggior disavanzo accertato dalla Sezione solamente nel 2020 come suscettibile di essere assorbito nelle forme di disavanzo ordinario durante il primo triennio del bilancio di previsione e per l'extra-deficit al principio del tempus regit actum enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 4/2020. Una siffatta facoltà, però, non è stata riconosciuta dalla Sezione di controllo la quale, pertanto, ha agito senza tenere in debito conto i principi da ultimo riconosciuti con sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 – in ossequio ai quali devono invece essere favorite le condotte (come quella adottata dal Comune) virtuosamente orientate alla rimozione delle pregresse patologie contabili.

In buona sostanza, dunque, l'operato della Sezione di controllo si è tradotto in una mancata approvazione del Piano dovuta esclusivamente al (preteso) rispetto del cd. principio di intangibilità e di immodificabilità del Piano per far fronte alle sopravvenute passività discendenti dal dissesto del 2013, nonostante il processo di autocorrezione avviato dal Comune e fondato sulla corretta rappresentazione della situazione contabile pregressa avesse dato prova della sussistenza di una situazione significativamente migliorata nel rendiconto 2020. È evidente, dunque, come la Sezione di controllo abbia marcatamente ed erroneamente scelto di non considerare in alcun modo né la capacità di riscossione del Comune, né la sostenibilità (pur dimostrata da indici concreti) del Piano nel tempo, per l'effetto adottando un prisma valutativo statico, assolutamente non in grado a considerare validamente la visione dinamica della programmazione finanziaria gestionale e delle relative prospettazioni contabili.

In data 31 maggio 2019, è intervenuto l'insediamento dell'attuale Sindaco, Avv. Maria Limardo che, con nomina della Giunta in data 24 giugno 2019, preso atto dell'intervenuta adozione della delibera di avvio della procedura ex art. 243-bis del TUEL (e del relativo termine di 90 giorni previsti dal Legislatore per l'elaborazione del Piano), si è trovata a dover gestire una situazione d'innegabile complessità, entro tempi invero ristrettissimi.

La stessa, pertanto, avviava un'interlocuzione con il Ministero (e con la Corte dei conti) finalizzata a domandare che il termine in questione potesse essere fatto decorrere quanto meno dal suo insediamento (i.e. 6 giugno 2019), così da consentire alla stessa di beneficiarne nella sua interezza.

Il riscontro ad una siffatta richiesta da parte dell'Amministrazione coinvolta è stato ingiustificatamente negativo, per l'effetto costringendo la neo Giunta appena insediatasi ad operare con estrema rapidità per portare a termine una procedura avviata da altri soggetti politici.

Per inciso, è appena il caso di segnalare come, con sentenza n. 34 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione di legge che, nel fissare il ricordato termine, non prevedeva al contempo che, “in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”, in quanto ciò non consentirebbe all'Amministrazione – che, come quella del Comune, subentra nella pendenza del termine di 90 giorni in questione – di assicurare un ordinato svolgimento delle proprie funzioni, a tal fine maturando un'adeguata ed opportuna conoscenza della situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente.

A tal proposito, giova da subito sottolineare come la delibera n. 132/2021 inopinatamente non tenga in alcuna

considerazione il complesso di azioni positive avviate dal Comune in ragione della progressiva attuazione del Piano, per l'effetto svilendo e ponendo nel nulla quello che, nella stessa espressione utilizzata dalla Sezione di controllo a pag. 23, è a tutti gli effetti un virtuoso processo di autocorrezione. Ispirato, nella specie, dalla necessità di maturare finalmente una positiva certezza in merito ai dati contabili che, una volta oggetto di ricalcolo virtuale approntato in applicazione di criteri obiettivi e corretti, hanno fatto emergere un netto miglioramento della situazione contabile relativa all'annualità 2020 rispetto a quelle precedenti, ingiustamente non apprezzata dalla Sezione.

Parimenti, quest'ultima omette di considerare la portata effettiva delle azioni attivate dalla nuova Amministrazione fin dal suo insediamento (e dalla immediatamente successiva data di approvazione del Piano).

Azioni che, nella specie, sono state rivolte al contrasto dell'evasione tributaria (in primis, agendo sull'abusivo quartiere Pennello, un unicum mai oggetto di attenzione da parte delle precedenti Amministrazioni); all'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie attraverso il riordino dell'ufficio urbanistica, l'istituzione dell'imposta di soggiorno, l'approvazione del Piano Strutturale Comunale e l'avvio di un contenzioso per inerzia e inefficacia di riscossione nei confronti dell'Agenzia della Riscossione.

Queste attività, sono espressione di una felice attuazione di quanto previsto dal Piano e, nonostante siano state ad oggi portate avanti da soli 18 mesi e nel complessivo quadro di emergenza pandemica, hanno comunque prodotto risultati positivi, non valutati nella delibera impugnata.

Dall'altro, deve viepiù considerarsi come il piano di riequilibrio finanziario pluriennale – approvato in data 5 agosto 2019 dal Comune – si è prevalentemente sviluppato nel periodo di maggior gravità della pandemia da Covid-19 (con annesso focolaio all'interno del territorio comunale e zona rossa), con le inevitabili ripercussioni che si sono prodotte in tema di gestione complessiva dell'ente e, in particolare, delle entrate dello stesso.

Dato che l'Ente si è avvalso del disposto normativo di cui all' art. 1, commi 992-994, della legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022), che prevede la possibilità di rimodulare e/o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 quater del Tuel in pendenza di ricorso innanzi alle Sezioni Riunite;

Considerato che pertanto, la Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, in speciale composizione , ha disposto il rinvio della discussione , alla data del 14 Settembre 2022, per la verifica dell'avvenuta adozione del piano riformulato o rimodulato.

Dato atto che il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2021, sulla base dei ricalcoli su riportati, ed approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 06/09/2021 di approvazione del rendiconto di gestione anno 2020, risulta migliore rispetto al disavanzo atteso, al netto delle quote di disavanzo già previste nel ripiano del PRFP (approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 05/08/2019) e al netto del ripiano già previsto con le controdeduzioni approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 92/2020.

Rilevato altresì che:

- il conto economico si chiude con un risultato *positivo* di esercizio di € 6.377.748,37;
- il patrimonio netto presenta una consistenza di € 119.012.973,77 e un fondo di dotazione di € 1.295.312,27;

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi dei consiglieri, riportati nell'archivio multimediale sulla Home page del nuovo sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione "L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale" ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione palese che ha dato risultato riportato in narrativa

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

- di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2021, un risultato di amministrazione pari a Euro -28.438.306,38, così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				17.959.283,06
RISCOSSIONI	(+)	8.830.247,84	132.345.175,07	141.175.422,91
PAGAMENTI	(-)	11.243.996,32	113.433.087,79	124.677.084,11
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			34.457.621,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			34.457.621,86
RESIDUI ATTIVI	(+)	63.577.668,37	16.747.329,11	80.324.997,48
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	34.933.823,62	17.724.355,79	52.658.179,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			4.187.003,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			9.503.672,58
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2)	(=)			48.433.763,69
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 :				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021(4)				40.979.409,29
Accantonamento residui presunti al 31/12/2021(solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				4.722.977,09
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				7.031.174,78
Altri accantonamenti				5.803.435,10
		Totale parte accantonata (B)		58.536.996,26
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				17.044.126,23
Vincoli derivanti da trasferimenti				80.241,26
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				676.882,83
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				532.034,34
Altri vincoli				1789,15
		Totale parte vincolata (C)		18.335.073,81
Parte destinata agli investimenti				
		Totale destinata agli investimenti (D)		0,00
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-28.438.306,38
		F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)				

- di dare atto che il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2021, come da ricalcolo dei risultati di amministrazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2021, risulta migliore rispetto al disavanzo atteso, al netto delle quote di disavanzo già previste nel ripiano del PRFP (approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 05/08/2019) e al netto del ripiano già previsto con le controdeduzioni approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 92/2020;

Di dare atto che:

- il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di € 6.377.748,37;
 - il patrimonio netto presenta una consistenza di € 119.012.973,77 e un fondo di dotazione di € 1.295.312,27;
- di dare atto che durante l'anno 2021 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 1.200.845,12;
- Di dare atto che sono stati segnalati ulteriori debiti fuori bilancio per i quali si demanda a successivo provvedimento il riconoscimento di legittimità e la copertura finanziaria;
- di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;
- di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2021 evidenzia, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 16.112.250,34 (W1 non negativo);
- di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione e ai sensi dell'art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2021 deve essere:
- ➔ trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - ➔ pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.
- di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.
- di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2021 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Data 11/05/2022	<i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA</i>

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
Data 11/05/2022	<i>Il Responsabile</i> <i>f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA</i>

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to NAZZARENO PUTRINO

Il Segretario Generale
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

***Il Segretario Generale
DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li,

***Il Segretario Generale
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***